L. 10 aprile 1991, n. 126 ⁽¹⁾.

Norme per l'informazione del consumatore (1/a).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 aprile 1991, n. 89.

(1/a) Per il regolamento, vedi il <u>D.M. 8 febbraio 1997, n. 101</u>, riportato al n. XCIX.

1. Informazione del consumatore.

- 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:
- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea;
- c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente:
- d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- *e*) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
- 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1 $\stackrel{(2)}{}$.
- 3. Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o più indicazioni di cui al comma 1 e le norme di attuazione di cui al comma 2 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 (3).
- 5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera *e*) del comma 1 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi (2).
- (2) Comma così sostituito dall'art. 22, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee.
- (3) Comma così modificato dall'art. 22, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee.
- (2) Comma così sostituito dall'art. 22, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee.

1-bis. Deroga.

- 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento (4).
- (4) Aggiunto dall'art. 22, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee.

2. Sanzioni.

- 1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 (2).
- 2. Fatto salvo quanto previsto dal <u>decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224</u> (5), per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa <u>da lire un milione a lire cinquanta milioni</u>. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.
- (2) Comma così sostituito dall'art. 22, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee.
- (5) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro ed igiene (Prevenzione degli).

3. Disposizione transitoria.

- 1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1 (6).
- (6) Termine prorogato al 30 giugno 1996 dall'art. 1, <u>L. 5 gennaio 1996</u>, <u>n. 25</u>, riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).